Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 538/15/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NOVANTACENTO S.R.L. PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 41/15/SBC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante "*Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità*", che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015*", e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante "*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*", e i relativi allegati, con la quale l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante* "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*"**»**, e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", e il relativo allegato A;

VISTO l'atto di contestazione n. 41/15/SBC, del 28 maggio 2015, notificato in pari data, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Novantacento S.r.l., C.F. 05478820821, con sede legale in via Rosolino Pilo n. 11, 90139 Palermo (PA), di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Novantacento S.r.l., C.F. 05478820821, con sede legale in via Rosolino Pilo, n. 11, 90139 Palermo (PA), iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 13854, come editore, e attiva nei settori di competenza dell'Autorità, non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n.

41/15/SBC, del 28 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha esercitato alcuna delle sue facoltà partecipative e difensive; non ha, infatti, prodotto memorie giustificative, né ha richiesto di essere sentita in audizione, né ha fornito adeguata documentazione in relazione alla condotta contestata.

3. Valutazioni dell'Autorità

In assenza di qualsivoglia riscontro all'atto di contestazione summenzionato, l'Autorità, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Novantacento S.r.l. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi del comma 1 del succitato art. 4, entro il termine del 1 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 1.437.141,00 (unmilionequattrocentotrentasettemilacentoquarantuno/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, si tratta di un'impresa editrice di modeste dimensioni e tuttavia dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione in relazione alla contestazione di cui in epigrafe, né ad inviare la dichiarazione dovuta ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 567/14/CONS; inoltre, non risulta effettuato il pagamento del contributo dovuto per l'anno 2015;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76), pari a sei volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Novantacento S.r.l., C.F. 05478820821, con sede legale in via Rosolino Pilo n. 11, 90139 Palermo (PA) ha violato l'articolo 4, comma 1 della delibera n. 567/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 per non aver trasmesso la dichiarazione per l'anno 2015 entro il termine del 1 aprile 2015;

ORDINA

alla società Novantacento S.r.l., C.F. 05478820821, con sede legale in via Rosolino Pilo n. 11, 90139 Palermo (PA), di pagare la sanzione di amministrativa di euro 3.098,76 (euro tremilanovantotto/76), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati.

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla società Novantacento S.r.l., C.F. 05478820821, con sede legale in via Rosolino Pilo n. 11, 90139 Palermo (PA), di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale

"*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della delibera n. 538/15/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT54O0100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 538/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci